

Codice DB1614

D.D. 4 novembre 2013, n. 528

**D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 - D.D. n. 97/2009 - D.D. 320/2011 - Revoca del beneficio e restituzione alla Regione Piemonte della somma di Euro 450,00 da parte del Comune di Mondovì (CN). La somma costituisce accertamento di entrata per l'anno 2013 sul capitolo 34655**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

La L.R. 12/11/99, n. 28 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31/03/98, n. 114” finanzia, tra gli altri, gli interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati volti alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, alla rivitalizzazione delle realtà minori e alla qualificazione del territorio, secondo quanto stabilito all’articolo 18 della legge medesima.

Con la Deliberazione n. 37-11442 del 18/05/2009 la Giunta regionale ha definito i criteri e le modalità per l’accesso alla “Linea di intervento e.” della Misura 1.

La “Linea di intervento e.” è volta a sostenere i progetti dei Comuni finalizzati ad uniformare e armonizzare l’ambiente in cui operano le imprese del settore del commercio e del turismo (*Interventi sull’esteriorità - E.1. - .*) e i programmi degli organismi associati di piccole imprese (O.A.D.I.) che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (*Interventi a favore degli O.A.D.I. - E.2.*).

Con D.D. n. 97 del 25/05/2009 sono stati approvati il bando ed il fac-simile di domanda per l’accesso alla “Linea di intervento E.1” di cui alla D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009.

Il bando di cui sopra per la linea *E.1.* ha previsto i beneficiari e le iniziative finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei documenti, nonché i criteri di selezione dei progetti ed il punteggio attribuibile.

Con D.D. n. 320 del 9/08/2011 sono stati ammessi a contributo dieci progetti comunali di miglioramento dell’esteriorità degli esercizi commerciali nel rispetto della procedura individuata con la D.D. n. 97 del 25/05/2009 e di seguito riportata.

I Comuni, previa istruttoria delle domande loro pervenute da parte dei singoli operatori aderenti alla iniziativa, hanno trasmesso agli uffici regionali competenti la domanda di finanziamento per il progetto di intervento sull’esteriorità delle attività commerciali aderenti al Programma di Qualificazione Urbana contenente:

- l’elenco dei nominativi degli operatori medesimi e, per ciascuno, l’importo della spesa ammissibile alla agevolazione regionale;
- la specificazione della tipologia di spesa per ciascun operatore;
- una planimetria con il numero e l’ubicazione degli esercizi presenti nell’addensamento nonché l’ubicazione di ciascun operatore aderente alla iniziativa;
- esclusivamente in presenza di domande di operatori esercenti la vendita al dettaglio su area pubblica, il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001

n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642.

I Comuni, una volta ammessi a finanziamento regionale, hanno comunicato agli operatori commerciali aderenti all’iniziativa i termini e le modalità per l’ottenimento del contributo regionale e hanno provveduto ad acquisire la dichiarazione di impegno dell’operatore commerciale al mantenimento dell’attività commerciale e della destinazione delle opere e/o dei beni ammessi per i cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa.

Gli operatori, entro trenta giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, hanno trasmesso al Comune il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consentiva, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

I Comuni, previa verifica della regolarità della documentazione tecnico-contabile che giustificava la realizzazione delle iniziative, hanno trasmesso agli uffici regionali competenti, a conclusione del progetto, una relazione contenente:

- il numero degli interventi conclusi per i quali occorre procedere alla erogazione dei benefici;
- l’entità complessiva dei benefici erogabili;
- i subentri e i trasferimenti delle attività;
- le cessazioni di attività con chiusura dell’esercizio.

Sulla base dei dati e delle informazioni contenute in tale relazione, l’Amministrazione regionale ha provveduto alla liquidazione del contributo, ove dovuto.

I Comuni, previo trasferimento dei fabbisogni finanziari da parte dell’Amministrazione regionale, hanno provveduto alla redistribuzione dei benefici a favore dei singoli operatori, sotto forma di contributi in conto capitale.

I Comuni sono stati incaricati di effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori commerciali secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora:

- l’attività commerciale e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi non siano mantenuti per i cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;
- la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al beneficio;
- le opere ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti;
- si riscontrasse, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita.

Con nota ns. prot. n. 12408/DB1614 del 23/10/2013 il Comune di Mondovì ha comunicato alla Regione Piemonte che la Ditta denominata “Pelisoli Cristina” ha cessato la propria attività nell’esercizio commerciale ubicato in Via Beccaria, n. 4/c a Mondovì, venendo meno all’impegno di mantenimento dell’attività per i cinque anni successivi al ricevimento dell’agevolazione

regionale. Pertanto, non è stato possibile liquidare il contributo ricevuto dalla Regione Piemonte per carenza dei requisiti previsti nel bando.

La Ditta “Pelisoli Cristina” era stata ammessa a contributo, tra gli altri, con D.D. n. 320/2011 nell’ambito del progetto di miglioramento delle esteriorità degli esercizi commerciali: il contributo erogato al Comune di Mondovì per essere trasferito alla Ditta “Pelisoli Cristina” ammontava ad Euro 450,00.

Si ritiene conseguentemente di procedere alla revoca del beneficio concesso con D.D. n. 320/2011 e liquidato con atto di liquidazione n. 754/2012 del 26/10/2012 e, dunque, prevedere, con il presente atto, la restituzione a favore della Regione Piemonte della somma di Euro 450,00 da parte del Comune di Mondovì.

Tale somma costituisce accertamento di entrata e sarà incassata sul capitolo 34655 del Bilancio regionale 2013 in misura pari ad Euro 450,00.

Tutto ciò premesso

visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 28/1999 recante “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione de Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.i.;

viste la L.R. n. 8 del 7/05/2013 recante “Legge finanziaria per l’anno 2013” e la L.R. n. 9 del 7/05/2013 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009;

vista la lettera prot. n. 12408/DB1614 del 23/10/2013 del Comune di Mondovì;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di revocare, per una quota parte, il beneficio concesso al Comune di Mondovì con D.D. n. 320/2011 che non è stato erogato alla Ditta “Pelisoli Cristina” per carenza dei requisiti previsti nel bando regionale, per una somma pari ad € 450,00, per le motivazioni specificate in premessa;

- di richiedere al Comune di Mondovì la restituzione alla Regione Piemonte della somma di Euro 450,00;
- di accertare la somma di € 450,00 sul capitolo 34655 del Bilancio 2013.

La citata somma deve essere versata da parte del Comune di Mondovì, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione, tramite girofondi sul conto n. 031930, IBAN IT27J0100003245114300031930, avendo cura di specificare la causale del versamento: "**Determina n.....del.....Dir. DB16.14**".

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

Il Responsabile del Settore  
Claudio Marocco